

Art. 13

Rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare.

Legge Regione Puglia n° 12/2005 art. 13

1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo [1](#), commi 1 e 2, della [legge regionale 21 novembre 1996, n. 25](#) (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra - regionali per il trattamento di **malattie rare** non assicurabile in Puglia. [ *Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero.* ] (11)  
(12)

2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di autovettura privata non è richiesta documentazione attestante l'acquisto del carburante. Tale norma si applica anche ai casi di rimborso a favore degli emodializzati nel caso di utilizzazione di autovettura privata per il trasporto dalla residenza ai centri di dialisi e viceversa nei casi di rimborso forfettizzato in relazione al chilometraggio accertato.

(11) Comma sostituito dalla [l.r. 52/2019, art. 47](#) , comma 1,

(12) Periodo soppresso dalla [l.r. 54/2019, art. 2](#).